



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Istituto di Biofisica
Genova, Milano, Palermo, Pisa, Trento

IBF - CNR - IBF	
Tit. VII.	Cl. FINANZA, C.F.
N. 0000843	27/02/2013

1

CAPITOLATO

REGOLANTE LA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL “SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE EROGAZIONE DI BUONI PASTO” AI DIPENDENTI DELL’ISTITUTO DI BIOFISICA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE.

CIG: 4961306739



INDICAZIONI GENERALI – DEFINIZIONI	2
ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO	4
ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO	5
ART. 3 – IMPORTO DELL'APPALTO	6
ART. 4 – PREZZO	7
ART. 5 – REQUISITI DEGLI ESERCIZI CONVENZIONATI	7
ART. 6 – REQUISITI E CARATTERISTICHE DEI BUONI PASTO	9
ART. 7 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DELLA SOCIETA'	10
ART. 8 – MODALITÀ DI UTILIZZO DEI BUONI PASTO	12
ART. 9 – AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	13
ART. 10 – OSSERVANZA CONDIZIONI NORMATIVE CCNL	13
ART. 11 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	13
ART. 12 – PAGAMENTI	14
ART. 13 – CONTROLLI SULLA UTILIZZAZIONE DEI BUONI PASTO	15
ART. 14 – CONTROLLI QUANTITATIVI E QUALITATIVI	16
ART. 15 – INADEMPIENZE E PENALITÀ	16
ART. 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	18
ART. 17 – RECESSO UNILATERALE	20
ART. 18 - DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO	20
ART. 19 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	20
ART. 20 - OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI, REGOLAMENTI	20
ART. 21 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	21

Indicazioni generali – Definizioni

Nell'ambito del presente Capitolato si intende per:

- a. Buono pasto: il documento di legittimazione in forma cartacea, di qualsiasi valore nominale ed avente le caratteristiche di cui all'Art. 6 del presente capitolato, che attribuisce al possessore, ai sensi dell'art. 2002 del codice civile, il diritto ad



ottenere dagli Esercizi convenzionati la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, con esclusione di qualsiasi prestazione in denaro.

- b. Esercizio/i: gli esercizi, di cui al comma 3, dell'art. 285 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che svolgono le seguenti attività:
1. le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, nonché da mense aziendali ed interaziendali;
 2. le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato, effettuate, oltre che dagli stessi esercizi di somministrazione, mense aziendali ed interaziendali, da rosticcerie e gastronomie artigianali i cui titolari siano iscritti all'albo di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonché dagli esercizi di vendita di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (con esclusione delle forme speciali di vendita al dettaglio di cui all'art.4, comma 1, lett. h, punti 2, 3 e 4), ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, legittimati a vendere i prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare.
- c. Esercizio/i convenzionato/i: gli Esercizi appositamente convenzionati con il Fornitore e presso i quali il Fornitore garantisce la "spendibilità" dei Buoni pasto;
- d. SOCIETA': l'impresa (o il raggruppamento temporaneo di imprese o il Consorzio) aggiudicataria della gara;
- e. Dipendenti/Utenti del servizio/Utilizzatori dei buoni pasto: i lavoratori subordinati, a tempo pieno e parziale, anche qualora l'orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto, che prestano servizio presso la Sede di utilizzo;
- f. Valore nominale (o anche "Valore facciale"): il valore della prestazione indicato sul Buono pasto;
- g. Valore aggiudicato : valore nominale del Buono pasto, al netto dello sconto offerto dall'impresa aggiudicataria, arrotondato alla seconda cifra decimale;



- h. CONSIP: la società Consip S.p.A, con sede legale in Roma, Via Isonzo 19/E, il cui capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- i. CNR-IBF: l'Istituto di Biofisica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, con sede in Genova, Via de Marini, 6, CAP 16149, ovvero la Stazione Appaltante.

Art. 1 – Oggetto del contratto

Costituisce oggetto del presente capitolato la disciplina del “Servizio sostitutivo di mensa mediante erogazione di buoni pasto” del valore facciale di € 7,00=, compresa IVA, in favore del personale dipendente del CNR-IBF per la propria sede di Genova.

La gara viene esperita mediante procedura negoziata a cottimo fiduciario.

Le condizioni del servizio sono stabilite dal presente capitolato e dal disciplinare.

Il servizio appartiene alla categoria 17 dell'allegato II B del Codice dei Contratti, CPV 30199770-8.

La SOCIETA dovrà garantire la spendibilità dei buoni pasto forniti presso una rete di esercizi convenzionati tutti provvisti di regolare licenza per la somministrazione di cibi e bevande e delle prescritte autorizzazioni amministrative a svolgere le attività di cui all'art. 285, comma 3 del D.P.R. 207/2010. Resta fermo il possesso dell'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 2 della legge 283/1962 e s.m.i., nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all'interno dell'esercizio.

Gli esercizi convenzionati dovranno possedere tutti i requisiti previsti nel presente capitolato.

Tutte le convenzioni con gli esercizi commerciali si considerano valide ai fini della presente procedura di gara se possiedono, oltre quanto fissato all'art. 285, comma 9 del D.P.R. 207/2010, almeno uno dei seguenti requisiti:



- a. attivate in un arco temporale non superiore a 24 mesi antecedenti alla data di aggiudicazione provvisoria e non oltre la data di consegna dell'elenco degli esercizi convenzionati a seguito dell'aggiudicazione provvisoria, necessario ai fini della stipula del contratto, con le modalità definite nel disciplinare di gara;
- b. esplicitamente rinnovate nel suindicato periodo di 24 mesi.

Art. 2 – Durata del contratto

Il servizio in oggetto avrà durata di un anno dalla data di stipula del contratto.

La SOCIETA' è tenuta alla prestazione del servizio, se richiesta, anche nelle more del perfezionamento del contratto; in tal caso la durata del contratto decorrerà dalla data di effettivo inizio dell'espletamento del servizio.

Il CNR-IBF si riserva altresì la facoltà di proseguire il contratto per un ulteriore periodo, non superiore a 120 (centoventi) giorni solari successivi alla sua naturale scadenza, nelle more dello svolgimento delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente al quale affidare il servizio in oggetto: la SOCIETA' ha pertanto l'obbligo di proseguire con l'erogazione del servizio per l'ulteriore periodo comunicato dal CNR-IBF, alle medesime condizioni tutte incluse e nessuna esclusa di cui al capitolato, a quelle di aggiudicazione e contrattuali.

Resta in ogni caso facoltà unilaterale del CNR-IBF di risolvere il contratto a suo insindacabile giudizio in qualsiasi momento con semplice comunicazione a mezzo posta elettronica certificata con preavviso di 30 (trenta) giorni solari qualora venissero meno le condizioni che hanno determinato il servizio e ciò senza che la SOCIETA' possa avanzare pretese di sorta per la risoluzione anticipata del contratto.

Nel caso in cui, **prima** della stipula del contratto sopravvenga e sussista convenzione stipulata dalla CONSIP S.p.A per lo svolgimento di servizi comparabili con quelli oggetto del contratto, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione provvisoria e/o definitiva laddove i parametri prezzo-qualità offerti dalla convenzione CONSIP siano più favorevoli per CNR-IBF, rispetto a quelli offerti dalla SOCIETA'; in tal caso CNR-IBF informerà



preliminarmente la SOCIETA' concedendo la possibilità di adeguare la propria offerta a quella prevista dalla predetta convenzione CONSIP. La SOCIETA' eserciterà tale facoltà entro 20 (venti) giorni solari successivi alla richiesta.

Nel caso in cui, **dopo** la stipula del contratto, sopravvenga e sussista convenzione stipulata dalla CONSIP S.p.A. per lo svolgimento di servizi comparabili con quelli oggetto del contratto, si procederà a recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione alla SOCIETA' con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e la SOCIETA' non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Ciascuna società partecipante, con riferimento a tale facoltà, in sede di presentazione della documentazione di gara a corredo dell'offerta, accetta tale clausola e rinuncia espressamente a qualsiasi correlativa pretesa e/o risarcimento di eventuali danni.

Art. 3 – Importo dell'appalto

L'importo presunto dell'appalto per l'anno è pari a complessivi € 53.200,00= (euro cinquantatremiladuecento/00) tenendo conto del valore facciale del buono pasto pari a € 7,00=, IVA inclusa, e di un fabbisogno annuo stimato orientativamente in n. 7.600.= (settemilaseicento) buoni pasto.

Nel corso dell'esecuzione del contratto il CNR-IBF si riserva la facoltà di aumentare o diminuire il suddetto quantitativo presunto dei buoni pasto secondo il reale fabbisogno, in conseguenza degli eventuali mutamenti organizzativi e in base alle variazioni del quantitativo di personale avente diritto. La SOCIETA' resta obbligata ad eseguire il servizio



alle condizioni previste dal presente capitolato e dal contratto e rinuncia espressamente a qualsiasi correlativa pretesa e/o risarcimento di eventuali danni.

Art. 4 – Prezzo

Il corrispettivo per il servizio in oggetto è rappresentato dal prezzo ovvero dalla percentuale di ribasso sul valore nominale del buono pasto offerto in sede di gara dalla SOCIETA' per ciascun buono pasto richiesto dal CNR-IBF ed effettivamente consegnato dalla SOCIETA', al netto dell'IVA. Il prezzo di cui sopra è comprensivo di ogni ulteriore spesa e/o onere diretto e connesso, necessario per produrre, imballare, trasportare e consegnare i buoni pasto nella sede del CNR-IBF, in Genova, e di qualsiasi ulteriore onere direttamente connesso all'esecuzione del contratto. L'importo degli oneri di sicurezza è pari a zero. Eventuali variazioni relative all'Imposta sul Valore Aggiunto – IVA – lasciano inalterato il contenuto economico del contratto già stipulato.

La revisione dei prezzi è ammessa ai sensi dell'art. 115 del D.L. 163/2006, dopo il primo anno dall'inizio del servizio; è esclusa l'applicazione di qualsiasi altra forma di revisione del prezzo. Durante il corso del servizio è facoltà del CNR-IBF modificare il valore facciale del buono pasto nei limiti del 20%, in aumento o in diminuzione. In tal caso la SOCIETA', su semplice richiesta del CNR-IBF formulata previa adozione degli atti amministrativi e finanziari di competenza, si dovrà adeguare alla relativa modifica eseguendo la fornitura dei buoni pasto con il nuovo valore facciale. In funzione del nuovo valore varierà il corrispettivo per la fornitura di ciascun singolo buono pasto e quindi del prezzo complessivo presunto di appalto. Pertanto il nuovo corrispettivo sarà determinato applicando al nuovo valore facciale la stessa percentuale di ribasso offerta dalla SOCIETA' in sede di gara. La SOCIETA' resta obbligata ad eseguire il servizio alle condizioni previste dal presente capitolato e dal contratto e rinuncia espressamente a qualsiasi correlativa pretesa e/o risarcimento di eventuali danni.

Art. 5 – Requisiti degli esercizi convenzionati

Il servizio sostitutivo di mensa reso dietro presentazione del buono pasto deve essere erogato, per conto della SOCIETA', dagli esercizi con la stessa convenzione ai sensi



dell'art. 285 del D.P.R. 207/2010, comma 9 e che svolgono le seguenti attività, ai sensi dell'art. 285 del D.P.R. 207/2010, comma 3:

- 8
- a. le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alla Legge 287/1991, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, nonché da mense aziendali ed interaziendali;
 - b. le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato effettuate, oltre che dagli stessi esercizi di somministrazione, mense aziendali ed interaziendali, da rosticcerie e gastronomie artigianali i cui titolari siano iscritti all'albo di cui all'art. 5, comma 1 della Legge 443/1995, nonché degli esercizi di vendita di cui al D.L. 114/1998, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, legittimati a vendere i prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare.

Gli esercizi convenzionati dovranno essere muniti delle relative e prescritte licenze e/o autorizzazioni; nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all'interno dell'esercizio, gli stessi dovranno attenersi alle disposizioni contenute nel quadro normativo vigente.

La SOCIETA' dovrà garantire e CNR-IBF potrà verificare, per tutta la durata del contratto e per la sede del CNR-IBF:

- a. la presenza di almeno 1 esercizio convenzionato ogni 8 (otto) soggetti o frazione aventi diritto al pasto, garantendo comunque un numero minimo di 3 esercizi per la sede di utilizzo, **entro la distanza di 1 km dalla medesima sede di utilizzo** (calcolato come tragitto più breve percorribile a piedi);
- b. la spendibilità, presso i suddetti esercizi, dei buoni pasto oggetto di questo appalto. Gli esercizi convenzionati dovranno essere comunicati, elencati distintamente per la sede di utilizzo, entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della prima richiesta di acquisto.



La tabella seguente elenca la sede di utilizzo ed il numero dei soggetti aventi diritto al pasto, da prendere come riferimento per il calcolo degli esercizi da convenzionare:

Sede di lavoro	Numero soggetti aventi diritto	Numero minimo esercizi
CNR-IBF Sede- Via De Marini 6 - 16149 - Genova	29	4

9

Art. 6 – Requisiti e caratteristiche dei buoni pasto

I buoni pasto:

- a. consentono all'utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto, pari a € 7,00= IVA inclusa;
- b. costituiscono il documento che consente all'esercizio convenzionato di attestare l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione;
- c. sono utilizzati, durante la giornata lavorativa, anche festiva o domenicale, esclusivamente dai dipendenti del CNR-IBF, anche qualora l'orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto;
- d. non sono cedibili, commercializzabili, cumulabili o convertibili in denaro;
- e. sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale.

I buoni pasto da fornire devono riportare:

- a. la ragione sociale del datore di lavoro (CNR-IBF);
- b. la ragione sociale ed il codice fiscale della società di emissione;
- c. il valore facciale espresso in valuta corrente;
- d. il termine temporale di utilizzo;
- e. uno spazio riservato all'apposizione della data di utilizzo, della firma dell'utilizzatore e del timbro dell'esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;
- f. la dicitura "il buono pasto non è cumulabile, né cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall'utilizzatore";



- g. l'indirizzo internet (URL) della pagina in cui sono reperibili le informazioni relative al servizio sostitutivo di mensa effettuato per il CNR-IBF.

La società di emissione è tenuta ad adottare idonee misure antifalsificazione e di tracciabilità del buono pasto.

10

Art. 7 – Modalità di esecuzione del servizio e obblighi della SOCIETA'

La SOCIETA' dovrà garantire, per tutta la durata del contratto, che gli esercizi convenzionati indicati in contratto forniscano ai soggetti indicati all'art. 6 comma 1 lett. c il servizio sostitutivo di mensa dietro presentazione dei buoni pasto predisposti dalla SOCIETA' medesima con i requisiti indicati all'Art. 6. La SOCIETA' non può sospendere o interrompere il servizio oggetto del presente capitolato con sua decisione unilaterale in nessun caso, neppure qualora siano in atto controversie con il Consiglio Nazionale delle Ricerche.

La consegna dei buoni pasto dovrà essere eseguita in una unica soluzione entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordine emesso da CNR-IBF nelle quantità e qualità richieste, direttamente presso gli uffici della sede del CNR-IBF, sita in Genova, Via De Marini 6, CAP 16149.

I buoni pasto dovranno essere raccolti in blocchetti e numerati progressivamente; CNR-IBF si riserva la facoltà di restituire alla SOCIETA' i buoni pasto ricevuti qualora si verificano delle anomalie o modifiche rispetto al quantitativo richiesto purché la restituzione avvenga entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni solari successivi alla data di scadenza indicata sul singolo buono pasto. In tal caso la SOCIETA' si impegna a sostituire i buoni pasto restituiti, senza alcun compenso aggiuntivo ovvero, sempre su richiesta di CNR-IBF, a rimborsare il prezzo pagato.

La SOCIETA', per tutta la durata del contratto, si obbliga a:

- a. comunicare a CNR-IBF, entro 10 (dieci) giorni lavorativi, l'eventuale risoluzione del rapporto di convenzionamento con gli esercizi provvedendo, entro i successivi 20



(venti) giorni lavorativi dalla comunicazione, alla sostituzione con altrettanti esercizi aventi gli stessi requisiti indicati nel capitolato e garantendo le stesse condizioni contrattuali;

- b. garantire il servizio sostitutivo di mensa attraverso un numero di esercizi convenzionati mai inferiore rispetto a quello indicato in sede di offerta tecnica, nel rispetto delle condizioni minime indicate nel capitolato;
- c. garantire che tutti gli esercizi convenzionati siano in possesso delle prescritte autorizzazioni previste dalla vigente normativa e assicurino le condizioni igieniche di sicurezza;
- d. provvedere tempestivamente, e comunque entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla richiesta formulata da CNR-IBF, a stipulare ulteriori convenzioni con esercizi commerciali, qualora quelli precedentemente indicati non risultino in grado di assolvere in maniera soddisfacente le esigenze dei dipendenti;
- e. comunicare immediatamente a CNR-IBF l'eventuale venir meno delle prescritte autorizzazioni degli esercizi convenzionati; in tale caso è onere diretto della SOCIETA' disporre, entro i successivi 20 (venti) giorni lavorativi dalla comunicazione, la sostituzione dell'esercizio convenzionato con un altro avente gli stessi requisiti prescritti;
- f. essere in possesso delle autorizzazioni e delle licenze richieste dalla vigente normativa per la prestazione dei servizi oggetto del contratto e mantenerle per tutta la durata dell'appalto;
- g. rispettare tutte le prescrizioni contenute nell'art. 285 del D.P.R. 207/2010;
- h. garantire l'esecuzione della prestazione senza avanzare pretese di modifica dei termini, patti, prezzi e condizioni previste dal presente capitolato e del contratto;
- i. garantire il pagamento, per tutta la durata del contratto degli importi dovuti ai titolari degli esercizi, per i buoni pasto oggetto del presente appalto, entro e non oltre il termine di 60 giorni solari, calcolati dalla data successiva alla consegna dei buoni pasto e della relativa fattura da parte degli esercizi
- j. garantire e manlevare il CNR-IBF, al fine di tenere quest'ultimo indenne da ogni controversia, responsabilità ed eventuali oneri che possano derivare dai rapporti



intercorrenti tra la SOCIETA' e gli esercizi commerciali convenzionati, nonché da contestazioni o pretese e azioni risarcitorie di terzi in genere, anche in merito ai rapporti intercorrenti tra la SOCIETA' ed il proprio personale dipendente, in ordine alla esecuzione del quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto;

- k. garantire che, a fronte della consegna dei buoni pasto, i dipendenti del CNR-IBF ricevano dagli esercizi convenzionati le prestazioni del servizio sostitutivo di mensa, reso a regola d'arte secondo le modalità pattuite.

12

Al fine di tenere informati gli utilizzatori del servizio, la SOCIETA' provvederà a pubblicare, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di inizio del servizio, l'elenco degli esercizi commerciali convenzionati su una pagina del proprio sito internet, il cui indirizzo dovrà essere indicato su ciascun buono pasto, secondo quanto stabilito all'Art. 6, comma 2 lettera g. L'elenco degli esercizi convenzionati dovrà essere mantenuto costantemente aggiornato nel corso dell'esecuzione del contratto e ogni modifica, integrazione o sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata a CNR-IBF.

La SOCIETA' si impegna a rispettare la legislazione antimafia per l'intera durata del contratto. In particolare, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti l'organo di amministrazione della SOCIETA' non dovranno essere emessi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze, di cui alla normativa antimafia, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni ovvero pronunciate condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Art. 8 – Modalità di utilizzo dei buoni pasto

I dipendenti del CNR-IBF potranno usufruire dei buoni pasto, in conformità alle modalità e nei tempi fissati nelle prescrizioni contrattuali che regolano il servizio sostitutivo di mensa.

In particolare, il buono:



deve essere utilizzato esclusivamente presso gli esercizi convenzionati che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande ovvero cessione di prodotti di gastronomia;

13

- a. dà diritto esclusivamente alla consumazione del pasto, previa sottoscrizione da parte del fruitore nell'apposita fincatura;
- b. non può essere utilizzato da persona diversa dai soggetti di cui all'Art. 6, comma 1, lettera c;
- c. non è cedibile, commercializzabile, cumulabile o convertibile in denaro;
- d. non dà diritto a resti in denaro ad alcun titolo;
- e. non dà diritto a ricevere prestazioni diverse da quelle indicate nel presente capitolato ed in locali diversi da quelli convenzionati con la SOCIETA'.

Art. 9 – Aggiudicazione e stipula del contratto

L'aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica in capo alla SOCIETA' del possesso di tutti i requisiti dichiarati, ai sensi dell'Art. 11, comma 8 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 10 – Osservanza condizioni normative CCNL

Nell'esecuzione del servizio la SOCIETA' si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro ed integrativi locali per i dipendenti delle imprese prestatrici dei servizi oggetto della presente gara d'appalto e in vigore per il tempo e nelle località in cui si eseguono i servizi. La SOCIETA' è tenuta, manlevando da qualsiasi responsabilità il CNR-IBF, al pagamento nei confronti del proprio personale dipendente di tutti gli oneri contributivi e assicurativi che spettano al datore di lavoro.

Art. 11 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

La SOCIETA' assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.



In particolare la SOCIETA' assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, impegnandosi a comunicare tempestivamente gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche per tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

14

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'Art. 3, comma 9 bis, della Legge 136/2010 e s.m.i.

La SOCIETA' si impegna a dare immediata comunicazione a CNR-IBF ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Genova della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 12 – Pagamenti

Il pagamento delle somme dovute alla SOCIETA' avviene entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricevimento delle fatture, previa attestazione della regolare esecuzione della prestazione e successivamente alle verifiche di natura fiscale previste dalla vigente normativa.

La SOCIETA' emetterà la fattura intestata a:

Istituto di Biofisica del CNR

Via De Marini 6

16149 – GENOVA

CF 80054330586

PIVA 02118311006

riportando i seguenti dati:

- a. Codice CIG;
- b. Riferimento all'ordinativo emesso da CNR-IBF;
- c. Numero totale dei buoni effettivamente consegnati con l'indicazione della relativa numerazione;



- d. Controvalore totale ottenuto dal numero dei buoni moltiplicato il valore offerto unitariamente in sede di gara;
- e. aliquota IVA come da normativa vigente;
- f. conto corrente dedicato per il pagamento dell'importo contrattuale.

La SOCIETA' avrà diritto al pagamento dell'importo a fronte della presentazione, unitamente alla prima fattura, della dichiarazione di tracciabilità.

Il pagamento della suddetta fattura avverrà mediante bonifico bancario e sarà ulteriormente subordinato alla verifica del rispetto, da parte della SOCIETA', di tutte le condizioni contrattuali, degli adempimenti di legge (ad es. DURC), nonché all'esito positivo delle verifiche, ivi inclusa l'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione, che potranno essere effettuate su ogni partita; in caso negativo, il termine si intende sospeso fino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte di CNR-IBF.

Nel caso in cui il mancato pagamento della fattura per periodi superiori ai 30 (trenta) giorni solari sia dovuto a fatto imputabile alla SOCIETA' (ad es. irregolarità del DURC), il servizio buoni pasto deve comunque continuare, senza sollevare alcuna difficoltà.

In sede di liquidazione del fatturato saranno recuperate le spese per l'applicazione di eventuali penali per ritardata consegna.

Art. 13 – Controlli sulla utilizzazione dei buoni pasto

La SOCIETA' dovrà fornire su richiesta di CNR-IBF, entro 30 (trenta) giorni solari, un tabulato con la descrizione della movimentazione dei buoni pasto ritirati dagli esercizi convenzionati nel mese precedente. Detto tabulato dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a. mese di riferimento del tabulato;
- b. gli esercizi convenzionati dove sono stati consegnati i buoni, indicando il relativo numero progressivo, così come risulta riportato per ogni singolo esercizio



nell'elenco degli esercizi convenzionati di cui all'art. 7 comma 5 del presente capitolato e con l'indicazione del rimborso riconosciuto per il buono pasto;

c. quantità dei buoni pasto rimborsati;

d. importi dei rimborsi effettuati nel mese di riferimento, per ciascun esercizio convenzionato.

16

Art. 14 – Controlli quantitativi e qualitativi

CNR-IBF si riserva di compiere o di disporre, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli quantitativi e qualitativi per verificare la rispondenza del servizio fornito dalla SOCIETA' alle prescrizioni del capitolato e del contratto.

Le suddette verifiche, tra l'altro, avranno lo scopo di controllare la completa spendibilità dei buoni pasto presso gli esercizi convenzionati dalla SOCIETA' ed il rispetto degli ulteriori obblighi previsti dal capitolato, dal contratto nonché gli eventuali ulteriori impegni assunti con l'offerta in sede di gara.

Art. 15 – Inadempienze e penalità

Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali saranno contestati da CNR-IBF alla SOCIETA', che dovrà comunicare le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 15 (quindici) giorni solari dalla ricezione della singola contestazione.

Qualora le suddette controdeduzioni non fossero formulate nel termine suddetto o non fossero accolte a insindacabile giudizio di CNR-IBF le penali saranno definitivamente applicate.

CNR-IBF potrà compensare crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto alla SOCIETA' a qualsiasi titolo senza necessità di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.



L'ammontare delle penali non dovrà superare la somma complessiva pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo globale del valore dell'appalto aggiudicato al netto dell'IVA; superato tale limite si addiverrà alla risoluzione del contratto con semplice lettera raccomandata senza preventiva messa in mora e ciò senza che la SOCIETA' possa accampare pretese di sorta salvo il diritto al pagamento del servizio regolarmente eseguito ed accertato.

17

In caso di inadempienza per sospensione o interruzione ingiustificata del servizio sostitutivo di mensa fino a giorni 10 (dieci) solari, la misura della penale sarà pari al 5% (cinque per cento) dell'importo del valore netto contrattuale dei buoni pasto utilizzati in un mese da calcolare in rapporto ai giorni lavorativi di interruzione o sospensione.

In caso di irregolare o ritardata consegna dei buoni pasto, per ogni giorno solare di ritardo la misura della penale è pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del valore netto contrattuale dei buoni pasto oggetto della mancata, ritardata o irregolare consegna.

Nel caso di errori nella composizione dei plichi o nella spedizione dei buoni pasto, la SOCIETA' si impegna comunque ad effettuare una nuova fornitura entro 10 (dieci) giorni solari dalla data di contestazione per l'errata consegna, senza costi aggiuntivi per CNR-IBF; trascorsi inutilmente i 10 (dieci) giorni solari la misura della penale è pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del valore netto contrattuale dei buoni pasto oggetto della irregolare consegna.

Si prevede una penale, che sarà determinata in funzione della gravità dell'inadempimento contestato, da un minimo di € 100,00 (euro cento/00) fino ad un massimo di € 500,00 (euro cinquecento/00), per ogni singola contestazione, nel caso la SOCIETA' non garantisca gli adempimenti riportati all'articolo 6 comma 1 lettere a) e c) nonché all'articolo 7 comma 1 e comma 4 lettere c) ed e) del presente capitolato – laddove non effettuati la comunicazione – e comma 5, secondo periodo.

Si prevede una penale, che sarà determinata in funzione della gravità dell'inadempimento contestato da un minimo di € 20,00 (euro venti/00) fino ad un massimo di € 50,00 (euro



cinquanta/00), per ogni giorno solare di ritardo nell'adempimento previsto nel presente capitolato e per ogni singola contestazione, nel caso la SOCIETA' non garantisca gli adempimenti riportati all'articolo 7, esclusi i casi di cui al comma precedente, e all'articolo 13 del presente capitolato.

18

Resta ferma la facoltà di CNR-IBF di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida scritta ad adempiere.

Art. 16 – Risoluzione del contratto

Il contratto potrà essere risolto a giudizio di CNR-IBF ove ricorrano inadempienze della SOCIETA' rispetto al capitolato, al contratto ed alla normativa in materia.

Il contratto dovrà intendersi risolto di diritto secondo quanto disposto dall'art. 3 Legge 13 agosto 2010. n. 136 e s.m.i. qualora la SOCIETA' non utilizzi il conto corrente dedicato indicato all'Art. 11 del capitolato.

Restano a carico della SOCIETA' medesima tutti gli oneri e le conseguenze derivanti dalla risoluzione contrattuale.

La SOCIETA' riconosce il diritto di CNR-IBF, ove occorra anche uno solo dei casi previsti nel presente articolo, di risolvere "ipso iure" il contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. mediante comunicazione da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al domicilio eletto dalla SOCIETA' medesima senza preventiva messa in mora, nonché la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno della SOCIETA' e facendo salva l'applicazione delle penali, in una delle seguenti ipotesi:

- a. qualora la SOCIETA' sospenda o interrompa unilateralmente e senza valide giustificazioni l'esecuzione del servizio, per un periodo superiore a 10 (dieci) giorni solari;
- b. frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;



- c. qualora la SOCIETA' superi il limite di penalità del 10% (dieci per cento) dell'ammontare del corrispettivo globale del valore contrattuale dell'appalto aggiudicato;
- d. qualora la SOCIETA' addivenga alla cessione del presente contratto e/o addivenga al subappalto;
- e. in caso di concordato preventivo, liquidazione coatta o fallimento a carico della SOCIETA';
- f. violazione legislazione antimafia;
- g. stato di inosservanza della SOCIETA' riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto;
- h. revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norma di leggi speciali e generali;
- i. esecuzione del contratto con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato;
- j. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzioni degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, la SOCIETA' sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alle maggiori spese a carico di CNR-IBF per il rimanente periodo contrattuale.

In caso di risoluzione del contratto, alla SOCIETA' sarà corrisposto il prezzo contrattuale del solo servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione, fermo restando quanto previsto dal precedente comma 5 e dall'articolo 12 comma 6 del capitolato.

In caso di risoluzione anticipata del contratto CNR-IBF si riserva la facoltà di far subentrare nello svolgimento del servizio l'operatore economico secondo classificato nella graduatoria definitiva della gara.

Resterà a carico della SOCIETA' anche l'onere del maggior prezzo pagato da CNR-IBF, rispetto a quello convenuto con l'operatore economico con cui sarà proseguito il servizio.



Art. 17 – Recesso unilaterale

CNR-IBF ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto – ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 comma 13 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n.95 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n.135, previa formale comunicazione alla SOCIETA' con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni solari e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del contratto siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto e la SOCIETA' non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

20

Ciascuna società partecipante, con riferimento a tale facoltà, in sede di presentazione della documentazione di gara a corredo dell'offerta, accetta tale clausola e rinuncia espressamente a qualsiasi correlativa pretesa e/o risarcimento di eventuali danni.

CNR-IBF può, comunque, recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1671 c.c. in qualunque momento dell'esecuzione del contratto mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata A.R., tenendo indenne l'impresa delle spese sostenute e delle prestazioni già eseguite.

Art. 18 - Divieto di cessione e subappalto

Non è consentita alcuna forma totale o parziale di cessione del contratto o del servizio nonché di subappalto dello stesso ed il conseguente trasferimento a terzi della responsabilità contrattuale, parziale o totale.

Art. 19 - Definizione delle controversie

Per qualsiasi controversia, le Parti dichiarano competente il Foro di Genova.

Art. 20 - Osservanza di leggi, decreti, regolamenti

Oltre alla completa ed esatta osservanza della legislazione vigente in tema di servizi ad



enti pubblici, l'aggiudicatario è tenuto, fatto salvo quanto già espressamente disciplinato nel presente capitolato, alla esatta osservanza:

- a. del regolamento di contabilità dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
- b. della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie, nonché di normativa antimafia";
- c. dal D.P. CNR del 4 maggio 2005, n. 0025034 pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 124 in data 30/05/2005, "Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche" per quanto applicabile;
- d. del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- e. del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".

21

La gara è disciplinata, altresì, oltre dalle disposizioni sopra richiamate, dalle norme del codice civile per quanto applicabili nonché da quelle contenute nel "Disciplinare".

Per tutto quanto non contemplato nel presente capitolato si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti in vigore.

Art. 21 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e 13 del D. Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", CNR-IBF provvederà alla raccolta, registrazione, riordino, memorizzazione e utilizzo dei dati personali, sia con mezzi elettronici che non, per le finalità funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali del CNR-IBF, ivi incluso la partecipazione alla gara e l'eventuale stipula e gestione del contratto, e per quelli connessi agli obblighi di Legge, relativamente ai quali il conferimento è obbligatorio. Per le suddette finalità tali dati personali potranno essere comunicati a terzi. Il titolare del trattamento dei dati personali è CNR-IBF.